

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 relativamente all'intervento denominato "Comune di Torri in Sabina (RI) -Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Approvazione progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico vigente".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

- Che** il Comune di Torri in Sabina (RI) intende realizzare i lavori di ampliamento del cimitero comunale.
- Che** lo stesso Comune in data 28.9.2001, con Deliberazione di Consiglio n° 81, ha approvato il progetto preliminare delle opere di ampliamento del cimitero.
- Che** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2001 l'A.C. ha riapprovato il progetto preliminare in variante al Programma di Fabbricazione.
- Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18.12.2001 l'A.C. ha approvato il progetto definitivo in variante al Programma di Fabbricazione.
- Che** avverso la stessa deliberazione 97/2001 non sono state presentate osservazioni né opposizioni come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2002.
- Che** l'Amministrazione Comunale di Torri in Sabina con nota prot. 3459 del 07.6.2001 ha convocato, presso la Regione Lazio, la Conferenza di Servizi per verificare la possibilità di concludere un Accordo di Programma per l'approvazione dell'intervento in variante allo strumento urbanistico.
- Che** in data 03.4.2002 è stata acquisita al protocollo della Regione Lazio Dip.to Urbanistica e Casa, pervenuta fuori termine, nota contenente osservazioni al progetto in variante urbanistica da parte di Bernocchi Settimio e Mancini Manola.
- Che** con nota prot. 6351/2002 del 22.4.2002 la Dir.reg.le Urbanistica ha trasmesso tali osservazioni a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi.
- Che** il Comune di Torri in Sabina ha trasmesso a tutti gli interessati la nota prot. 2222 del 06.5.2002 di chiarimenti alle osservazioni presentate rigettando le medesime.
- Che** con nota prot. AM/017160 del 10.6.2002 la Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile ha chiesto integrazioni.
- Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.02.2003 l'A.C. ha riapprovato il progetto definitivo dei lavori con le integrazioni richieste dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile nell'ambito della Conferenza di servizi.
- Che** la Conferenza di Servizi si è tenuta in più sedute il 10.4.2002, il 10.4.2003 e il 28.4.2003.



Che in data 28.4.2003, verificata la possibilità di sottoscrizione dell'accordo di programma per l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente, valutate positivamente le controdeduzioni espresse dall'Amministrazione Comunale alle osservazioni presentate, si è conclusa positivamente la conferenza di servizi.

Che l'area sulla quale verrà realizzato l'intervento è attualmente destinata a Zona Agricola e che occorre mutare la destinazione urbanistica a Zona cimiteriale.

Che l'area, come da dichiarazione resa dal Tecnico Comunale nella seduta del 10.4.2002, non è soggetta a vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 né a gravami di uso civico.

Che, acquisiti tutti i pareri previsti dalle norme, nei termini di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti convocati.

VISTI

I verbali delle sedute del 10.4.2002, del 10.4.2003 e del 28.4.2003 della Conferenza di Servizi
Il progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati approvati con DGC n. 145/2001 ed integrati con gli elaborati allegati alla DGC n. 10/2003:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Elaborato unico contenente: Corografia, Stralcio Pdf-Variante, Planimetria catastale, Rilievo planoaltimetrico, Planimetria generale, Schema smaltimento acque, Planimetria fondazioni, Planimetria primo livello, Planimetria secondo livello, Planimetria coperture, Prospetti - Sezioni
3. Computo metrico
4. Piano particellare delle occupazioni
5. Elenco prezzi unitari
6. Relazione geologico tecnica.
7. Relazione tecnico illustrativa (integrazione del 20.12.2002)
8. Studio geologico - verifiche di stabilità e carta idrogeologica (integrazione del 20.12.2002)
9. Verifica geotecnica fondazioni (integrazione del 20.12.2002)
10. Elenco prezzi unitari (integrazione del 20.12.2002)
11. Elaborati grafici - schema raccolta e smaltimento acque sotterranee e superficiali (integrazione del 20.12.2002)

TENUTO CONTO

Dei seguenti pareri, autorizzazioni e nulla osta:

- Azienda ASL di Rieti - Dip.to di Prevenzione - Settore igiene e sanità pubblica - parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 23179 del 11.7.2003;
- Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A Servizio Geologico Regionale - parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 e D.G.R. 2649/99, con prescrizioni reso con nota D2/2A/8/89435 del 19.6.2003;
- Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica - parere favorevole con prescrizioni reso in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 10.4.2002 e del 28.4.2003 e confermato con nota prot. 36207/03 del 09.5.2003;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - parere di massima favorevole con prescrizioni, reso con nota prot. 10701 del 09.7.2001;
- Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura - nulla osta reso con nota prot. 63675/DS/06 del 04.7.2003;



CONSIDERATO

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approverà la variante al Programma di Fabbricazione limitatamente alle aree interessate dall'intervento:

da Zona Agricola a Zona Cimiteriale.

VISTO

L'allegato schema di Accordo di Programma;

CONSIDERATO

La valenza pubblica dell'opera

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma medesimo;

VISTO

Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 relativamente all'intervento denominato "Comune di Torri in Sabina (RI) - Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Approvazione progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico vigente".

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

18 NOV. 2003





ALLEG. alla DELIB. N. 1134
DEL 4 NOV. 2003

REGIONE LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 relativamente all'intervento denominato "Comune di Torri in Sabina (RI) -Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Approvazione progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico vigente".

PREMESSO

Che il Comune di Torri in Sabina (RI) intende realizzare i lavori di ampliamento del cimitero comunale.

Che lo stesso Comune in data 28.9.2001, con Deliberazione di Consiglio n° 81, ha approvato il progetto preliminare delle opere di ampliamento del cimitero.

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2001 l'A.C. ha riapprovato il progetto preliminare in variante al Programma di Fabbricazione.

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18.12.2001 l'A.C. ha approvato il progetto definitivo in variante al Programma di Fabbricazione.

Che avverso la stessa deliberazione 97/2001 non sono state presentate osservazioni né opposizioni come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2002.

Che l'Amministrazione Comunale di Torri in Sabina con nota prot. 3459 del 07.6.2001 ha convocato, presso la Regione Lazio, la Conferenza di Servizi per verificare la possibilità di concludere un Accordo di Programma per l'approvazione dell'intervento in variante allo strumento urbanistico.

Che in data 03.4.2002 è stata acquisita al protocollo della Regione Lazio Dip.to Urbanistica e Casa, pervenuta fuori termine, nota contenente osservazioni al progetto in variante urbanistica da parte di Bernocchi Settimio e Mancini Manola.

Che con nota prot. 6351/2002 del 22.4.2002 la Dir.reg.le Urbanistica ha trasmesso tali osservazioni a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi.

Che il Comune di Torri in Sabina ha trasmesso a tutti gli interessati la nota prot. 2222 del 06.5.2002 di chiarimenti alle osservazioni presentate rigettando le medesime.

Che con nota prot. AM/017160 del 10.6.2002 la Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile ha chiesto integrazioni.

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.02.2003 l'A.C. ha riapprovato il progetto definitivo dei lavori con le integrazioni richieste dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione Civile nell'ambito della Conferenza di servizi.

Che la Conferenza di Servizi si è tenuta in più sedute il 10.4.2002, il 10.4.2003 e il 28.4.2003.





REGIONE LAZIO

Che in data 28.4.2003, verificata la possibilità di sottoscrizione dell'accordo di programma per l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente, valutate positivamente le controdeduzioni espresse dall'Amministrazione Comunale alle osservazioni presentate, si è conclusa positivamente la conferenza di servizi.

Che l'area sulla quale verrà realizzato l'intervento è attualmente destinata a Zona Agricola e che occorre mutare la destinazione urbanistica a Zona cimiteriale.

Che l'area, come da dichiarazione resa dal Tecnico Comunale nella seduta del 10.4.2002, non è soggetta a vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 né a gravami di uso civico.

Che, acquisiti tutti i pareri previsti dalle norme, nei termini di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti convocati.

PRESO ATTO

Dei pareri, dichiarazioni, nulla osta di seguito elencati:

- Azienda ASL di Rieti - Dip.to di Prevenzione - Settore igiene e sanità pubblica - parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 23179 del 11.7.2003;
- Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A Servizio Geologico Regionale - parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 e D.G.R. 2649/99, con prescrizioni reso con nota D2/2A/8/89435 del 19.6.2003;
- Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica - parere favorevole con prescrizioni reso in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 10.4.2002 e del 28.4.2003 e confermato con nota prot. 36207/03 del 09.5.2003;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - parere di massima favorevole con prescrizioni, reso con nota prot. 10701 del 09.7.2001;
- Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura - nulla osta reso con nota prot. 63675/DS/06 del 04.7.2003;

CONSIDERATO

Che ai sensi di legge non è pervenuto nessun motivato dissenso;

Tutto ciò premesso il Presidente della Regione Lazio Francesco Storace ed il Sindaco del Comune di Torri in Sabina Basilio Buccini convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa





REGIONE LAZIO

2. Elaborato unico contenente: Corografia, Stralcio Pdf-Variante, Planimetria catastale, Rilievo planoaltimetrico, Planimetria generale, Schema smaltimento acque, Planimetria fondazioni, Planimetria primo livello, Planimetria secondo livello, Planimetria coperture, Prospetti - Sezioni
3. Computo metrico
4. Piano particellare delle occupazioni
5. Elenco prezzi unitari
6. Relazione geologico tecnica.
7. Relazione tecnico illustrativa (integrazione del 20.12.2002)
8. Studio geologico - verifiche di stabilità e carta idrogeologica (integrazione del 20.12.2002)
9. Verifica geotecnica fondazioni (integrazione del 20.12.2002)
10. Elenco prezzi unitari (integrazione del 20.12.2002)
11. Elaborati grafici - schema raccolta e smaltimento acque sotterranee e superficiali (integrazione del 20.12.2002)

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Programma di Fabbricazione limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

da Zona Agricola a Zona Cimiteriale.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti.


Soprintendenza Archeologica per il Lazio

1. Parere favorevole subordinato all'eventuale rinvenimento fortuito di strutture e/o materiali antichi; infatti qualora durante i lavori fossero riportati in luce reperti archeologici, questa Soprintendenza dovrà esserne immediatamente informata per effettuare il necessario sopralluogo, per valutare le opportune varianti al progetto originario.

Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile Servizio Geologico

2. La realizzazione del campo d'inumazione è sospesa, almeno fino all'acquisizione e valutazione dei dati del monitoraggio della falda e del versante, come riportato nei successivi punti 6 e 7, da realizzare secondo i modi e i tempi di seguito indicati; mentre potrà essere realizzata la struttura relativa ai loculi ed ai servizi connessi all'attività cimiteriale.
3. Le fondazioni dovranno essere realizzate con funzioni di sostegno del terreno, al fine di prevenire eventuali movimenti gravitativi.
4. I drenaggi dovranno essere estesi, secondo lo schema progettuale, anche al cimitero esistente, al fine d'intercettare tutte le acque del primo sottosuolo, sia per scopi igienico-sanitari, che preventivi ai fini della stabilità del suolo.
5. Le acque superficiali, provenienti dai drenaggi e tutte le acque meteoriche che insistono sull'area cimiteriale, dovranno essere raccolte regimate e convogliate verso





REGIONE LAZIO

- punti di minimo morfologico mediante canalette dimensionate all'incremento di portata;
6. Le linee di smaltimento e deflusso nei tratti che attraversano terreni non attinenti all'area cimiteriale o le aree di drenaggio, dovranno essere intubate, con adeguate dimensioni secondo quanto riportato nel punto precedente, sia per la tutela della condizioni igienico - sanitarie, che per prevenire eventuali fenomeni di erosione diffusa o di sponda.
 7. Dovrà essere messo in atto il monitoraggio delle aree in progetto, sia per verificare l'andamento di eventuali andamenti gravitativi o di massa e sia per la valutazione delle pressioni neutre e della falda. A tale proposito, il piano di monitoraggio dovrà essere realizzato secondo quanto prescritto nell'elaborato progettuale redatto dal geol. Simoncelli. Gli inclinometri dovranno essere attestati a profondità idonea e comunque non inferiore a metri dieci dall'attuale piano campagna ed ubicati secondo le inclinazioni del geologo incaricato.
 8. Le letture inclinometriche dovranno avere cadenza almeno stagionale e della durata di almeno anno uno.
 9. Il monitoraggio della falda dovrà avvenire secondo le indicazioni qualitative e quantitative riportate dal geologo Simoncelli, adottando piezometri idonei per le tipologie di terreno attraversate; il piano di letture dovrà durare almeno un anno, con letture inizialmente quindicinali, successivamente mensili ed in concomitanza di eventi estremi.
 10. Le letture dovranno essere raccolte in uno specifico fascicolo, corredato da una relazione di accompagnamento e commento sui risultati ottenuti. Qualora i risultati fornissero valutazioni positive si potrà valutare il reinserimento del campo d'inumazione, nonché la definizione delle eventuali azioni di supporto all'assetto del suolo.
 11. Siano rispettate le Norme tecniche e circolari per le costruzioni in zona sismica
- ASL Rieti - Dipartimento di Prevenzione
12. Si rispetti il comma 1 dell'art. 52 D.P.R. 285/90 ossia che nel cimitero vi sia un servizio di custodia.
 13. Si rispetti il comma 2 dell'art. 56 ossia che nel cimitero vi sia una camera mortuaria, l'ufficio per il custode, il forno crematorio o in alternativa una zona di stoccaggio per i rifiuti cimiteriali.
 14. Si rispetti l'art. 57 comma 4 ossia la fascia di rispetto non sia inferiore a 50 mt. nell'ampliamento.
 15. Si rispetti il comma 5 dell'art. 57 ossia il terreno per il campo d'inumazione deve essere sciolto fino ad una profondità di 2,5 mt. e comunque deve essere asciutto e dotata di idoneo grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
 16. Queste caratteristiche possono altresì essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei; dato che dalla relazione geologica del gennaio 1999 si evince che il terreno risulta scarsamente permeabile; si impone quindi l'obbligo della sostituzione del terreno con altro idoneo.
 17. Si rispetti il comma 7 dell'art. 57 ossia la falda deve trovarsi ad una distanza dal p.c. (in piena o più alto livello zona di assorbimento) ad almeno 0,50 mt dal fondo della fossa di inumazione.





REGIONE LAZIO

18. Si rispetti l'art. 60 comma 2 ossia il terreno deve essere dotato di scoli superficiali per le acque meteoritiche e se necessario di opportuno drenaggio affinché non si abbia privazione dell'umidità del terreno tale da nuocere la mineralizzazione dei cadaveri.
19. Si rispetti l'art. 61 ossia deve essere costituito un muro di contenimento posto a monte della sede stradale di altezza superiore a 2,50 mt. dal p.c..
20. Si rispettino gli art. 64-65-66 ossia le norme previste per la camera mortuaria, attualmente non contemplata ma necessaria e della sala di autopsia.
21. Venga integrato tutto il progetto con individuazione dei flussi di raccolta delle acque provenienti dai drenaggi, sistema di abbattimento della falda acquifera e relazione tecnica descrittiva di tutta l'opera.
22. Per quanto attiene la realizzazione del campo di inumazione previsti nel nuovo cimitero, si prescrive la sospensione della realizzazione dello stesso, in quanto l'area stessa sarà monitorata per un anno da parte del Comune di Torri in Sabina, sia per quanto riguarda la falda che la franosità del terreno. Così come prescritto dal Servizio Geologico della Regione Lazio. Fino alla realizzazione del campo di inumazione nel nuovo cimitero si utilizzerà quella preesistente nel vecchio trattandosi comunque di un unico cimitero (vecchio e nuovo, quale ampliamento).

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Torri in Sabina - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Torri in Sabina entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Torri in Sabina: Il Sindaco

Roma li

